II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2000
relativa alle proposte disposizioni nazionali notificate dal Regno del Belgio sulle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei composti organostannici

[notificata con il numero C(2000) 2016]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/509/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. **I FATTI**

1. **Legislazione comunitaria: direttiva 1999/51/CE**

(1) La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 1999/77/CE della Commissione [2], prevede il divieto e la restrizione dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. La direttiva 76/769/CEE è periodicamente modificata per includere nel suo allegato nuove sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente.

(2) La direttiva 89/677/CEE del Consiglio [3], recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE, armonizza tra l'altro le disposizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei composti organostannici. Le disposizioni concernenti i composti organostannici sono state modificate dalla direttiva 1999/51/CE della Commissione [4], che adegua per la quinta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

(3) La direttiva 1999/51/CE vieta l'immissione sul mercato e l'uso di composti organostannici come sostanze e costituenti di preparati a formulazione libera da utilizzare con funzioni di biocidi in vernici antivegetative.

(4) La direttiva vieta anche l'utilizzo di composti organostannici come sostanze e costituenti di preparati con funzione di biocidi per impedire la formazione di incrostazioni di microrganismi, piante o animali su:

a) carene di:

— imbarcazioni di lunghezza fuori tutto, quale definita dalla norma ISO 8666, inferiore a 25 metri,

— imbarcazioni di qualsiasi lunghezza utilizzate prevalentemente nelle vie di navigazione interna e nei laghi;

b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura;

c) qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente sommerso.

Tale sostanze e preparati non possono essere

— immessi sul mercato se non in imballaggi di capacità pari o superiore a 20 litri,

— venduti al dettaglio al pubblico, ma esclusivamente agli utilizzatori professionali.

[1] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.
[2] GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18.
[3] GU L 398 del 30.12.1989, pag. 19.
[4] GU L 142 del 5.6.1999, pag. 22.

(5) Salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull'imballaggio di tali preparati devono figurare in maniera leggibile e indelebile le seguenti diciture:

«Non utilizzare sui battelli di lunghezza inferiore a 25 metri fuori tutto, su imbarcazioni di qualsiasi lunghezza utilizzate prevalentemente nelle vie di navigazione interna e nei laghi e su qualsiasi apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura.

Riservato ad utilizzatori professionali»

(6) Le disposizioni di cui al considerando 4, lettera a), e le disposizioni specifiche in materia di etichettatura si applicano ad Austria e Svezia a decorrere dal 1º gennaio 2003 e saranno riesaminate dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate prima di tale data.

(7) Inoltre i composti organostannici non sono ammessi come sostanze e costituenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento di acque per uso industriale.

(8) La direttiva stabilisce pertanto che i composti organostannici possono essere utilizzati esclusivamente nei prodotti antivegetativi che consentono un rilascio controllato di sostanze attive, per imbarcazioni di lunghezza superiore a 25 metri non utilizzate prevalentemente nelle vie di navigazione interna e nei laghi. L'Austria e la Svezia sono autorizzate a mantenere le loro attuali disposizioni più restrittive in considerazione delle necessità specifiche di protezione degli ambienti particolarmente vulnerabili del mar Baltico e delle acque interne.

(9) La direttiva stabilisce inoltre che i restanti usi consentiti devono essere oggetto di revisione entro il 1º gennaio 2003. Nel secondo considerando viene fatto specifico riferimento agli sviluppi in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), la quale ha riconosciuto i rischi che i composti organostannici presentano. Il comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO ha chiesto di vietare a livello mondiale l'applicazione di composti organostannici con funzione di biocidi nei sistemi antivegetativi delle navi a partire dal 1º gennaio 2003.

2. **Disposizioni nazionali**

(10) Il Belgio intende attuare le disposizioni della direttiva 1999/51/CE in materia di composti organostannici emendando il regio decreto del 25 febbraio 1996 che pone restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. L'attuale articolo 1, paragrafo 2, sarà sostituito da un nuovo testo contenente esattamente le stesse disposizioni adottate nella direttiva comunitaria.

(11) Dopo il recepimento della direttiva, il Belgio intende inoltre sostituire dal 1º gennaio 2003 il predetto articolo 1, paragrafo 2, del regio decreto del 25 febbraio 1996 con il seguente testo:

«I composti organostannici non possono essere immessi sul mercato per essere utilizzati come sostanze e costituenti di preparati da utilizzare con funzioni di biocidi in vernici antivegetative.»

3. **Confronto tra le proposte disposizioni nazionali e la direttiva 1999/51/CE**

(12) Dalla comparazione dell'attuale legislazione comunitaria con le proposte disposizioni nazionali che il Belgio intende applicare a partire dal 1º gennaio 2003 emerge che le misure nazionali sono più restrittive, in quanto equivalgono a un totale divieto di immissione sul mercato e di uso dei composti organostannici nei prodotti antivegetativi.

II. **PROCEDURA**

(13) La direttiva 1999/51/CE è stata adottata il 26 maggio 1999. Gli Stati membri erano tenuti a adottare le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 29 febbraio 2000 e ad applicarle a partire dal 1º settembre 2000.

(14) Con lettera datata 21 febbraio 2000, il rappresentante permanente del Belgio informava la Commissione che tale paese avrebbe correttamente recepito le disposizioni della direttiva 1999/51/CE ma che, in conformità all'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, intendeva applicare misure più restrittive a partire dal 1º gennaio 2003. Il Belgio riteneva necessaria l'introduzione di tali misure nazionali al fine di proteggere l'ambiente contro gli effetti nocivi delle vernici antivegetative basate su composti organostannici, alla luce di nuove prove scientifiche. La lettera è pervenuta il 23 febbraio 2000.

(15) Con lettera datata 23 marzo 2000, la Commissione informava le autorità belghe di aver ricevuto la notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, e che il periodo di 6 mesi per il suo esame ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, decorreva dal 24 febbraio 2000, ovvero il giorno successivo a quello del ricevimento della notifica.

III. **VALUTAZIONE**

1. **Considerazioni di ammissibilità**

(16) La notifica trasmessa dalle autorità belghe in data 21 febbraio 2000 è diretta a ottenere l'approvazione dell'introduzione di disposizioni nazionali incompatibili con la direttiva 1999/51/CE, la quale costituisce una misura di armonizzazione adottata sulla base dell'articolo 95 del trattato CE.

(17) Il paragrafo 5 dell'articolo 95 del trattato recita: «allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse».

(18) Come richiesto al paragrafo 5 dell'articolo 95 del trattato CE, il Belgio ha notificato alla Commissione l'esatta formulazione delle disposizioni che tale paese intende introdurre a partire dal 1º gennaio 2003, accompagnando la richiesta con una spiegazione dei motivi che a suo parere giustificano l'introduzione di tali disposizioni.

(19) La Commissione è pertanto del parere che la notifica presentata dal Belgio in data 21 febbraio 2000 al fine di ottenere l'approvazione dell'introduzione di disposizioni nazionali deroganti alle disposizioni della direttiva 1999/51/CE è ammissibile ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE.

2. **Valutazione di merito**

(20) In conformità alle disposizioni dell'articolo 95 del trattato, la Commissione deve verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono a uno Stato membro di avvalersi delle possibilità di deroga previste nell'articolo in questione.

(21) La Commissione deve pertanto valutare se siano soddisfatte le disposizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, le quali prevedono a) «nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro», b) che portano lo Stato membro richiedente a ritenere necessaria l'introduzione di disposizioni nazionali «giustificate da un problema specifico a detto Stato membro», c) qualora si tratti di un problema «insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione».

(22) Se considera che l'introduzione di tali disposizioni nazionali è giustificata, la Commissione, in conformità all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, deve inoltre verificare se esse costituiscono o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentano o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

2.1. ***Composti organostannici — informazioni generali***

(23) I composti organostannici sono un gruppo di sostanze, composte di stagno e di un numero variabile di gruppi organici, direttamente legati all'atomo di stagno. I composti organostannici costituiscono per le imbarcazioni efficacissimi agenti antivegetativi ([5]), i cui composti più importanti ed efficaci sono lo stagno tributile (TBT) e l'ossido di bis(tributilstagno) (TBTO).

(24) I composti di tributilstagno sono classificati in conformità alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ([6]), come modificata da ultimo dalla direttiva 1999/33/CE ([7]), come:

— nocivi a contatto con la pelle,

— tossici se inghiottiti,

— irritanti per gli occhi e per la pelle,

— tossici: pericolo di gravi danni per la salute a seguito di una prolungata esposizione per inalazione e se inghiottiti,

— molto tossici per gli organismi acquatici: possono provocare effetti nocivi a lungo termine nell'ambiente acquatico.

(25) Affinché un'antivegetativa sia efficace, la sostanza attiva deve essere biodisponibile e pertanto costantemente rilasciata nell'ambiente circostante. Tale rilascio nell'ambiente acquatico e l'elevata tossicità acuta e cronica dei composti organostannici sono suscettibili di causare danni agli ecosistemi esposti.

(26) Il TBTO è fortemente assorbito dai sedimenti. La principale via di degradazione del TBT è la biodegradazione in dibutilstagno e in monobutilstagno, ed eventualmente in ossido di stagno. La velocità della degradazione è fortemente influenzata dalla matrice circostante, con tempi di dimezzamento nell'acqua di 2 settimane, nei bioti di 2 mesi, nei sedimenti da 0,5 a 20 anni. Il TBT mostra qualche bioaccumulazione nell'ambiente.

(27) Il TBT interferisce con il metabolismo degli organismi esposti (inibizione di enzimi e denaturazione di proteine) e con il sistema endocrino di talune lumache (imponendo lo sviluppo di caratteristiche sessuali maschili nelle femmine: un fenomeno denominato «imposex»).

(28) I rischi per l'ambiente acquatico presentati dall'uso del TBT sono ben noti e già nel 1989 sono state adottate le prime misure comunitarie (direttiva 89/677/CEE) per ridurre i rischi derivanti dall'impiego di composti organostannici nelle vernici antivegetative, limitandone l'uso agli utilizzatori professionali per le sole imbarcazioni di lunghezza superiore a 25 metri.

(29) Una completa revisione condotta dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri ha portato all'adozione della direttiva 1999/51/CE, la quale rafforza notevolmente tali misure di protezione. La direttiva vieta totalmente l'impiego delle vernici antivegetative suscettibili di provocare un rilascio più elevato e incontrollato di composti organostannici e l'uso su imbarcazioni di qualsiasi lunghezza utilizzate prevalentemente nelle vie di navigazione interna e nei laghi. Nel corso del processo di revisione, la Commissione ha incaricato un consulente esterno di condurre uno studio ([8]) in materia e, sulla base di tale studio, ha chiesto il parere — adottato il 27 novembre 1998 — del Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità ed ambiente (SCTEE).

([5]) La formazione di vegetazioni e di incrostazioni sulle carene delle imbarcazioni e sulle opere sottomarine è determinata dalla colonizzazione di queste da parte di una vasta gamma di organismi. La presenza di organismi sulla superficie delle carene delle imbarcazioni può condizionarne significativamente le prestazioni, riducendone la capacità di rispondere ai comandi e aumentando i consumi di carburante.

([6]) GU 196 del 16.8.1967, pag.1.

([7]) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 57.

([8]) WS Atkins International Ltd, Assessment of the Risks to Health and to the Environment of Tin Organic Compounds and of Arsenic in Certain Biocidal Products and of the Effects of Further Restrictions on their Marketing and Use, Relazione finale, aprile 1998.

2.2. ***La posizione del Belgio***

(30) La misura proposta è intesa, a proteggere, secondo le autorità belghe, la salute dell'uomo e degli animali nonché a tutelare l'ambiente, come dimostrato da numerosi elementi che si aggiungono ai motivi alla base della direttiva 1999/51/CE.

(31) Secondo le autorità belghe era già evidente al momento della preparazione della direttiva 1999/51/CE che la concentrazione di TBT da vernici antivegetative utilizzate per trattare le carene di imbarcazioni raggiunge nelle aree portuali e nelle rotte di navigazione trafficate un livello nocivo per le ostriche e per il gasteropode Nucella lapillus, causando in tali organismi un ispessimento della conchiglia e fenomeni di virilizzazione. Questi e altri effetti illustrano la capacità distruttiva del TBT a livello endocrino per talune specie animali a concentrazioni molto basse.

(32) Le autorità belghe riconoscono che considerazioni di natura economica — le eventuali conseguenze di un divieto unilaterale europeo del TBT per i cantieri navali europei, con delocalizzazione delle attività e circonvenzione di un divieto imposto dalla Comunità europea — hanno indotto a privilegiare a livello europeo l'opzione di un divieto limitato delle vernici contenenti TBT, facendo riferimento, per quanto riguarda il divieto totale del TBT, a una decisione dell'IMO e alla data del 1º gennaio 2003.

(33) Nella loro richiesta, le autorità belghe affermano che, secondo un recente studio, l'esposizione al TBT diminuisce la resistenza alle infezioni dei pleuronettiformi. Tali pesci vivono sul fondo del mare e sono esposti a concentrazioni relativamente elevate di TBT.

(34) Il TBT può anche danneggiare il sistema immunitario dei mammiferi, quali le lontre marine che si cibano dei molluschi viventi in un ambiente contaminato con TBT. L'esposizione al TBT può avere anche effetti sull'immunità dell'uomo: questo è uno dei motivi per i quali il SCTEE giudica possibile il basso valore di 0,25 µg/kg/giorno della dose giornaliera ammissibile (DGA). I dati sulla presenza di composti organostannici nei pesci, nei molluschi e nei crostacei sono limitati. Quelli disponibili mostrano tuttavia che la DGA di TBT può essere superata nel caso delle persone nelle cui abitudini alimentari rientra un'elevata quantità di pesci e molluschi contaminati con TBT, come le cozze. A sostegno delle loro argomentazioni, le autorità belghe fanno riferimento a uno studio ([9]) del giugno 1999.

(35) Si afferma inoltre che da un'analisi dei materiali di dragaggio dei porti belgi emerge che la concentrazione di TBT è superiore a 7 µg/kg, ossia al limite per l'ambiente marino. Campioni prelevati nel giugno 1999 hanno rivelato valori superiori al doppio di tale limite.

(36) Secondo le autorità belghe, dalle informazioni scientifiche disponibili risulta che, entro due settimane dall'applicazione di una nuova mano di vernice, il rilascio di TBT è in media di 110 µg di TBT per cm^2 al giorno, con picchi fino a 1 128 µg di TBT per cm^2 al giorno. Il trattamento con vernici antivegetative effettuato nei porti belgi è destinato ad accrescere la contaminazione delle aree portuali e delle vicine rotte di navigazione, ciò che contribuisce a spiegare gli elevati livelli di TBT rilevati nei materiali di dragaggio.

(37) Le autorità belghe sottolineano inoltre che i fenomeni di virilizzazione non sono limitati al gasteropode Nucella lapillus, ma sono stati osservati a livello mondiale in 72 specie di lumache di mare.

(38) Esse osservano come nella sua 43ª riunione tenutasi dal 28 giugno al 2 luglio 1999 il comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO abbia compiuto ulteriori passi per permettere alla conferenza diplomatica dell'IMO del 2001 di adottare la decisione di vietare l'uso dei composti organostannici nelle vernici antivegetative per le navi d'alto mare a partire dal 1º gennaio 2003.

(39) Le autorità belghe rilevano inoltre che sono già disponibili vernici antivegetative esenti da composti organostannici che garantiscono pari durata ed efficacia. Il loro prezzo di costo, attualmente ancora notevolmente più elevato del prezzo delle vernici contenenti TBT, dovrebbe diminuire in seguito alla produzione su più vasta scala, com'è avvenuto anni fa per le vernici contenenti TBT.

(40) Considerato che i sopra menzionati effetti nocivi della contaminazione dell'ambiente marino con TBT erano stati rilevati in un'epoca in cui il TBT era già da qualche tempo vietato per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 25 metri, le autorità belghe ritengono che si renderanno necessarie ulteriori misure, in particolare la totale messa al bando delle vernici antivegetative basate su composti organostannici, per evitare ogni ulteriore effetto nocivo per l'ambiente.

(41) Data la sua vicinanza ai porti e a una delle rotte di navigazione più trafficate, l'ambiente marino al largo della costa belga è particolarmente esposto alle conseguenze della produzione di TBT da parte delle navi d'alto mare. Gli abbondanti sedimenti in quella area determinano una concentrazione tale di TBT per cui, protetto contro una rapida degradazione, esso continuerà a costituire una minaccia per l'ambiente acquatico anche molti anni dopo l'abbandono del suo impiego.

(42) Per evitare gli effetti nocivi per l'ambiente, i materiali di dragaggio contaminati con TBT dovranno essere trattati in modo particolare, con costi elevatissimi per la comunità. Tali costi sono destinati ad aumentare quanto più a lungo saranno impiegate vernici basate su composti organostannici. In considerazione di tali costi, la giustificazione economica di un differimento del divieto totale del TBT non è più valida per il Belgio.

(43) Il governo belga ritiene pertanto che l'impiego di vernici antivegetative dovrebbe cessare dal 1º gennaio 2003 in poi, ossia dalla data proposta dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO.

([9]) A.C. Belfoid, M. Puperhart e F. Ariese, Organotin levels in seafood in relation to the tolerable daily intake (TDI) for Humans, Institute for Environmental Studies, Vrije Universiteit Amsterdam, giugno 1999.

2.3. ***Valutazione della posizione del Belgio***

(44) Il materiale e i dati presentati dalle autorità belghe a sostegno della loro richiesta di applicazione dell'articolo 95, paragrafo 5, sono alquanto limitati. Le loro affermazioni e posizioni sono valutate qui di seguito alla luce dei criteri stabiliti in detto articolo.

2.3.1. *Onere della prova*

(45) Va osservato come, in considerazione del periodo di tempo fissato dall'articolo 95, paragrafo 6, la Commissione, allorché esamina se siano giustificate le proposte misure nazionali notificate ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, debba prendere come base «i motivi» addotti dallo Stato membro. Ciò significa che, ai sensi delle disposizioni del trattato, l'onere di provare che tali misure sono giustificate spetta allo Stato membro che le richiede. Dato il quadro procedurale fissato dall'articolo 95, che stabilisce in particolare un termine rigoroso di sei mesi per l'adozione di una decisione, la Commissione deve normalmente limitarsi a esaminare la pertinenza degli elementi che le vengono presentati dallo Stato membro in questione, senza dover cercare autonomamente eventuali giustificazioni.

(46) Qualora gli elementi presentati dallo Stato membro in questione non siano sufficienti a consentire alla Commissione di valutare se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 5, e la Commissione respinga pertanto le misure nazionali proposte, allo Stato membro in questione non è preclusa la possibilità di procedere a una nuova notifica della sua richiesta, corroborandola con tutti gli elementi aggiuntivi e/o nuovi necessari per valutare se siano soddisfatte o meno le condizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 5.

2.3.2. *Nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro riguardanti un problema specifico ad uno Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione*

(47) Le argomentazioni addotte dalle autorità belghe si riferiscono effettivamente alla protezione dell'ambiente. Le autorità belghe riconoscono tuttavia che gran parte delle informazioni sugli effetti ambientali del TBT e degli altri composti organostannici era nota ed era già stata presa in considerazione in sede di preparazione della direttiva 1999/51/CE. Ciò vale in particolare per l'attività dell'IMO, specificamente menzionato nel secondo considerando di tale direttiva. In esso si afferma chiaramente che dello sviluppo dei lavori e delle decisioni adottate dall'IMO sarà tenuto pienamente conto in sede di revisione della direttiva prevista anteriormente al 1º gennaio 2003.

(48) Le autorità belghe sostengono che un recente studio ha dimostrato che l'esposizione al TBT riduce la resistenza alle infezioni dei pleuronettiformi. Non vengono fornite ulteriori informazioni; né il testo dello studio, né un riferimento. Non è pertanto possibile verificare se tale informazione sia stata fornita o sia divenuta nota solo dopo l'adozione della direttiva 1999/51/CE.

(49) Gli effetti sulla salute dell'uomo, conseguenti in maniera specifica all'esposizione nell'ambiente di lavoro, sono stati valutati sia nello studio commissionato dalla Commissione, sia nel parere del SCTEE nel corso della preparazione della direttiva 1999/51/CE. Non è pertanto chiaro se le informazioni fornite dalle autorità belghe sulla base di uno studio del giugno 1999 ([10]), cui esse fanno riferimento (senza tuttavia fornirne il testo), costituiscano nuove prove ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5. In particolare le informazioni si riferiscono all'apporto giornaliero di TBT attraverso gli alimenti e non sono pertanto in relazione con la tutela della popolazione nell'ambiente di lavoro.

(50) Le autorità belghe sostengono che i campioni di materiali di dragaggio raccolti nei porti belgi nel giugno 1999 evidenziano una concentrazione di TBT superiore al doppio del livello di 7 μg/kg. Non sono forniti ulteriori particolari. Sebbene siano stati misurati in un'epoca successiva all'adozione della direttiva 1999/51/CE, tali dati non costituiscono di per sé nuove informazioni. Lo studio commissionato dalla Commissione in sede di revisione della legislazione comunitaria fornisce infatti esempi di vari porti in tutto il mondo (Hong Kong, Francia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi) che tra il 1989 e il 1995 presentavano concentrazioni di TBT nei sedimenti portuali comprese tra 10 e 2 100 μg/kg. Ciò dimostra chiaramente che i livelli di TBT riscontrati nei sedimenti dei porti belgi non sono diversi da quelli già noti all'epoca della preparazione della direttiva, né si rilevano solo in Belgio. Il problema sembra tuttavia essere specifico per gli Stati membri interessati da un notevole traffico portuale.

(51) Le autorità belghe sottolineano che dopo l'applicazione di vernici al TBT nei cantieri navali (eseguita nei porti belgi) si osservano rilasci particolarmente elevati di TBT dalla pittura fresca, ciò che costituisce uno dei motivi per i quali i livelli di TBT nei sedimenti portuali sono elevati. Non sono forniti dati specifici per il Belgio, né è precisata l'epoca in cui i dati sono divenuti disponibili. D'altro canto, l'effetto di un rilascio particolarmente elevato di biocidi (incluso il TBT) dalla pittura antivegetativa fresca era già ben noto all'epoca dell'elaborazione della direttiva 1999/51/CE ed è specificamente documentato nello studio commissionato dalla Commissione ([11]). Inoltre l'argomentazione è applicabile a qualsiasi porto al mondo nei cui bacini di carenaggio si eseguano lavori di verniciatura con vernice antivegetativa.

(52) Per le restanti argomentazioni delle autorità belghe (cfr. sopra) valgono le seguenti osservazioni. Lo studio commissionato dalla Commissione già riconosce che i fenomeni di virilizzazione non sono limitati al gasteropode Nucella lapillus bensì interessano numerose altre lumache di mare. Tuttavia, il gasteropode in questione costituisce la specie più sensibile. L'obiettivo delle azioni adottate dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO nella sua riunione tenutasi dal 28 giugno al 2 luglio 1999, segnatamente per consentire alla conferenza diplomatica dell'IMO di vietare l'impiego dei composti organostannici nelle vernici antivegetative per le navi d'alto mare a partire dal 1º gennaio 2003,

([10]) Cfr. nota 9.
([11]) Cfr. nota 8, pagg. 1-7.

era già noto all'epoca dell'adozione della direttiva 1999/51/CE ed è specificatamente menzionato nei considerando. Il fatto che siano disponibili vernici alternative esenti da composti organostannici e che esse diventeranno meno costose non è pertinente ai fini della giustificazione della richiesta belga.

(53) Infine le autorità belghe sostengono che a causa della vicinanza ai porti e a una delle rotte di navigazione più trafficate, l'ambiente marino al largo delle coste belghe è particolarmente esposto alle conseguenze della produzione di TBT da parte delle navi d'alto mare. Per evitare danni all'ambiente, i sedimenti dovranno essere dragati e decontaminati, con conseguenti elevati costi economici. Non vengono forniti ulteriori dati, né sull'effettiva contaminazione lungo la costa belga, né sui costi economici della decontaminazione. Nello studio commissionato dalla Commissione si mette in rilievo come le coste vicine ai principali porti e alle rotte di navigazione più trafficate siano ambienti ad alto rischio. L'esempio della costa dei Paesi Bassi è presentato in dettaglio. Tuttavia, i dati per i Paesi Bassi indicano che la contaminazione delle coste è riconducibile più alla presenza di effluenti e allo scarico di materiali di dragaggio dei porti che alla vicinanza a rotte di navigazione trafficate.

(54) In generale si può osservare che i dati e le giustificazioni presentate dalle autorità belghe a sostegno della loro richiesta di applicazione dell'articolo 95, paragrafo 5, non consentono di concludere che le misure nazionali proposte sono fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico al Belgio insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione. Le condizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 5, non sono pertanto soddisfatte.

(55) Dati i risultati dell'analisi del materiale presentato, non è giustificata la consultazione di altri Stati membri o di gruppi interessati, né la richiesta di un nuovo parere del SCTEE.

2.4. ***Nessuna discriminazione arbitraria/restrizione dissimulata nel commercio/ostacolo al funzionamento del mercato interno***

(56) In conformità all'articolo 95, paragrafo 6, la Commissione approva o respinge le disposizioni nazionali proposte «dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno».

(57) Poiché la richiesta presentata dal Belgio non soddisfa le condizioni fondamentali stabilite all'articolo 95, paragrafo 5 (cfr. punto 2.3), la Commissione non è tenuta a verificare se le disposizioni nazionali proposte costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

IV. **CONCLUSIONI**

(58) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la richiesta del Belgio di introdurre una legislazione nazionale in deroga alle disposizioni della direttiva 1999/51/CE per quanto riguarda i composti organostannici, quale è stata presentata il 21 febbraio 2000:

— è ammissibile,

— ma non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 5.

(59) La Commissione conclude pertanto di respingere la richiesta in conformità all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le proposte disposizioni nazionali concernenti i composti organostannici notificate dal Regno del Belgio alla Commissione con lettera datata 21 febbraio 2000 e finalizzate a derogare alla direttiva 1999/51/CE a iniziare dal 1° gennaio 2003 sono respinte.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione